Istituto Comprensivo Statale "IV NOVEMBRE"

Via IV Novembre, 23 20015 PARABIAGO

IC - IV NOVEMBRE - PARABIAGO
Prot. 0002949 del 26/06/2020
06-09 (Entrata)

DVRG

DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI

PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE ED IN ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA A) ED ELABORATO SECONDO IL DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 28 SS. DEL D.LGS 81 DEL 9 APRILE 2008.
GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DI OGNI GENERE E GRADO SONO SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 81 DEL 9 APRILE 2008 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO.

PLESSI DI RIFERIMENTO :

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"	**SL**
Scuola dell'Infanzia di Via Gramsci	**L1**
Scuola dell'Infanzia di Via XXIV Maggio	**L2**
Scuola Secondaria di 1° Grado "Romano Rancilio"	**L3**
Scuola Primaria "Eugenio Travaini"	**L4**

Data di elaborazione del documento

25/02/2020

MODELLO REV. 8.0

STUDIO TECNICO LEGALE
CORBELLINI
Studio AG.I.COM. S.r.l.

Redatto a cura e negli uffici di :

STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180
E-mail info@agicomstudio.it
www.agicomstudio.it

FIRME

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato letto ed approvato ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs n° 81 del 08 Aprile 2008 dal DATORE DI LAVORO come definito dall'Art. 2 lettera b) del medesimo Decreto che, in ambito scolastico pubblico, in attuazione del Decreto Ministeriale n° 292 del 21 Giugno 1996 è impersonato dal Dirigente Scolastico.
Esso è stato redatto al termine della valutazione dei rischi operata ai sensi dell'Art. 33 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 dal Datore di Lavoro di concerto con il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 29 comma 1) individuato all'esterno dell'Istituto tra i professionisti del settore dal Datore di Lavoro stesso avvalendosi della facoltà concessagli dall'Art. 31 comma 1 dopo un'attenta valutazione della capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del medesimo Decreto.

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonina MIRABILE

FIRMA PER ESTESO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Luca CORBELLINI - Studio AG.I.COM. S.r.l.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

MEDICO COMPETENTE
Emilio Carlo RAINERI

FIRMA PER ESTESO

Il documento è controfirmato per presa visione dal RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA che ha partecipato, ai sensi dell'Art. 29 comma 2 D.Lgs 81/2008, all'attività di valutazione dei rischi.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Pietro ANDRISANI
DESIGNATO DALLE R.S.U.

FIRMA PER ESTESO

NOTE SULLA VERSIONE

Data di elaborazione del documento

25/02/2020

SEDE LEGALE

Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI"		
DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO		DENOMINAZIONE SEDE LEGALE

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"

SL

Indirizzo :
Via 4 Novembre, 23-20015 Parabiago (MI)
Rappresentante Legale dell'Istituto :
Antonina MIRABILE

FIGURE DI ISTITUTO

DATORE DI LAVORO	Antonina MIRABILE	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	INDIVIDUATO "OPE LEGIS"
RESPONSABILE S.P.P.	Luca CORBELLINI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
MEDICO COMPETENTE	Emilio Carlo RAINERI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
R.L.S.	Pietro ANDRISANI	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	DESIGNATO DALLE R.S.U.
		FORMAZIONE	DESIGNAZIONE

EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"

SL

Indirizzo :
Via 4 Novembre, 23-20015 Parabiago (MI)
Proprietario dell'immobile :
COMUNE DI PARABIAGO

Interrato	NO	DS + DSGA	2	**3**
Seminterr.	SI	AMMINISTRATIVI	7	
Terreno	NO	TECNICI	0	
Rialzato	SI	COLL. SCOLASTICI	7	
Primo	SI	DOCENTI	60	
Secondo	SI	ALLIEVI	464	
Terzo	NO			TIPO
N° CORPI	1	**TOTALE**	**540**	

Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 :

TIPO 0	Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone
TIPO 1	Scuola con numero di presenze contemporanee da 101 fino a 300 persone
TIPO 2	Scuola con numero di presenze contemporanee da 301 fino a 500 persone
TIPO 3	Scuola con numero di presenze contemporanee da 501 fino a 800 persone
TIPO 4	Scuola con numero di presenze contemporanee da 801 fino a 1.200 persone
TIPO 5	Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.200 persone

Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5,0 (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 300 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n° 609.

SEDE LEGALE

Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI"	
DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"

SL

Indirizzo :	
Via 4 Novembre, 23-20015 Parabiago (MI)	
Rappresentante Legale dell'Istituto :	
Antonina MIRABILE	

FIGURE DI ISTITUTO

DATORE DI LAVORO	Antonina MIRABILE	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	INDIVIDUATO "OPE LEGIS"
RESPONSABILE S.P.P.	Luca CORBELLINI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
MEDICO COMPETENTE	Emilio Carlo RAINERI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
R.L.S.	Pietro ANDRISANI	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	DESIGNATO DALLE R.S.U.
		FORMAZIONE	DESIGNAZIONE

EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Scuola dell'Infanzia di Via Gramsci

L1

Indirizzo :	Interrato	NO	DS + DSGA	0	1
	Seminterr.	NO	AMMINISTRATIVI	0	
Via Gramsci, snc-20015 Parabiago (MI)	Terreno	SI	TECNICI	0	
	Rialzato	NO	COLL. SCOLASTICI	3	
Proprietario dell'immobile :	Primo	NO	DOCENTI	11	
	Secondo	NO	ALLIEVI	90	
COMUNE DI PARABIAGO	Terzo	NO			TIPO
	N° CORPI	1	**TOTALE**	**104**	

Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 :

TIPO 0	Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone
TIPO 1	Scuola con numero di presenze contemporanee da 101 fino a 300 persone
TIPO 2	Scuola con numero di presenze contemporanee da 301 fino a 500 persone
TIPO 3	Scuola con numero di presenze contemporanee da 501 fino a 800 persone
TIPO 4	Scuola con numero di presenze contemporanee da 801 fino a 1.200 persone
TIPO 5	Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.200 persone

Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5,0 (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 300 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n° 609.

SEDE LEGALE

Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI"	
DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE

SL

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"

Indirizzo :	
Via 4 Novembre, 23-20015 Parabiago (MI)	
Rappresentante Legale dell'Istituto :	
Antonina MIRABILE	

FIGURE DI ISTITUTO

DATORE DI LAVORO	Antonina MIRABILE	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	INDIVIDUATO "OPE LEGIS"
RESPONSABILE S.P.P.	Luca CORBELLINI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
MEDICO COMPETENTE	Emilio Carlo RAINERI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
R.L.S.	Pietro ANDRISANI	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	DESIGNATO DALLE R.S.U.
		FORMAZIONE	DESIGNAZIONE

EDIFICIO DI RIFERIMENTO

L2

Scuola dell'Infanzia di Via XXIV Maggio

Indirizzo :
Via Gaio Felice,8-20015 Parabiago (MI)
Proprietario dell'immobile :
COMUNE DI PARABIAGO

Interrato	NO	DS + DSGA	0	**1**
Seminterr.	SI	AMMINISTRATIVI	0	
Terreno	NO	TECNICI	0	
Rialzato	SI	COLL. SCOLASTICI	3	
Primo	NO	DOCENTI	11	
Secondo	NO	ALLIEVI	99	
Terzo	NO			TIPO
N° CORPI	1	**TOTALE**	**113**	

Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 :

TIPO 0	Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone
TIPO 1	Scuola con numero di presenze contemporanee da 101 fino a 300 persone
TIPO 2	Scuola con numero di presenze contemporanee da 301 fino a 500 persone
TIPO 3	Scuola con numero di presenze contemporanee da 501 fino a 800 persone
TIPO 4	Scuola con numero di presenze contemporanee da 801 fino a 1.200 persone
TIPO 5	Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.200 persone

Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5,0 (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 300 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n° 609.

SEDE LEGALE

Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI"		
DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO		DENOMINAZIONE SEDE LEGALE

SL	Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"	
	Indirizzo :	
	Via 4 Novembre, 23-20015 Parabiago (MI)	
	Rappresentante Legale dell'Istituto :	
	Antonina MIRABILE	

FIGURE DI ISTITUTO

DATORE DI LAVORO	Antonina MIRABILE	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	INDIVIDUATO "OPE LEGIS"
RESPONSABILE S.P.P.	Luca CORBELLINI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
MEDICO COMPETENTE	Emilio Carlo RAINERI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
R.L.S.	Pietro ANDRISANI	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	DESIGNATO DALLE R.S.U.
		FORMAZIONE	DESIGNAZIONE

EDIFICIO DI RIFERIMENTO

L3	Scuola Secondaria di 1° Grado "Romano Rancilio"						
		Interrato	NO	DS + DSGA	0	2
		Seminterr.	SI	AMMINISTRATIVI	0	
	Indirizzo :	Terreno	SI	TECNICI	0	
	Via Pascoli,26 -20015 Fraz.Villastanza di Parabiago (MI)	Rialzato	NO	COLL. SCOLASTICI	5	
		Primo	SI	DOCENTI	36	
	Proprietario dell'immobile :	Secondo	NO	ALLIEVI	315	
	COMUNE DI PARABIAGO	Terzo	NO			TIPO
		N° CORPI	1	**TOTALE**	**356**	

Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 :

TIPO 0	Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone
TIPO 1	Scuola con numero di presenze contemporanee da 101 fino a 300 persone
TIPO 2	Scuola con numero di presenze contemporanee da 301 fino a 500 persone
TIPO 3	Scuola con numero di presenze contemporanee da 501 fino a 800 persone
TIPO 4	Scuola con numero di presenze contemporanee da 801 fino a 1.200 persone
TIPO 5	Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.200 persone

Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5,0 (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 300 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n° 609.

SEDE LEGALE

Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI"	
DENOMINAZIONE LEGALE DELL'ISTITUTO	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE

SL

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni"

Indirizzo :	
Via 4 Novembre, 23-20015 Parabiago (MI)	
Rappresentante Legale dell'Istituto :	
Antonina MIRABILE	

FIGURE DI ISTITUTO

DATORE DI LAVORO	Antonina MIRABILE	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	INDIVIDUATO "OPE LEGIS"
RESPONSABILE S.P.P.	Luca CORBELLINI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
MEDICO COMPETENTE	Emilio Carlo RAINERI	ALLEGATI AL CONTRATTO	CONTRATTO D'OPERA
R.L.S.	Pietro ANDRISANI	AGLI ATTI DELL'ISTITUTO	DESIGNATO DALLE R.S.U.
		FORMAZIONE	DESIGNAZIONE

EDIFICIO DI RIFERIMENTO

L4

Scuola Primaria "Eugenio Travaini"

Indirizzo :
Via Olona ,22 -20015 Fraz.Villastanza di Parabiago (MI)
Proprietario dell'immobile :
COMUNE DI PARABIAGO

Interrato	NO	DS + DSGA	0	**2**
Seminterr.	NO	AMMINISTRATIVI	0	
Terreno	SI	TECNICI	0	
Rialzato	NO	COLL. SCOLASTICI	4	
Primo	SI	DOCENTI	29	
Secondo	NO	ALLIEVI	298	
Terzo	NO			TIPO
N° CORPI	1	**TOTALE**	**331**	

Al fine di giungere alla classificazione del "tipo" proposto nel riquadro più a destra delle tabelle, si ripropone la tabella riportata al punto 1.2 (Classificazione) di cui al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 :

TIPO 0	Scuola con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone
TIPO 1	Scuola con numero di presenze contemporanee da 101 fino a 300 persone
TIPO 2	Scuola con numero di presenze contemporanee da 301 fino a 500 persone
TIPO 3	Scuola con numero di presenze contemporanee da 501 fino a 800 persone
TIPO 4	Scuola con numero di presenze contemporanee da 801 fino a 1.200 persone
TIPO 5	Scuola con numero di presenze contemporanee oltre 1.200 persone

Per la definizione del tipo si dichiarano eseguiti gli "aggiustamenti" di cui al Punto 5,0 (Affollamento) del medesimo Decreto Ministeriale. Nel caso siano presenti oltre 300 persone (tipo 2 e oltre) gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'Art. 3 della Legge 28 Novembre 1996, n° 609.

INDICE ALLEGATO UNO

Firme	Preliminare	
Luoghi	Preliminare	
La normativa	Pag.	2
Criteri applicati e metodologia seguita per la valutazione dei rischi	Pag.	3
Misure generali a tutela della lavoratrice in gravidanza, puerpera o in periodi di allattamento	Pag.	4
Indicazioni al datore di lavoro	Pag.	4
Indicazioni alla lavoratrice	Pag.	4
Misure specifiche tese alla eliminazione e riduzione dei rischi	Pag.	5
Docenti	Pag.	5
Collaboratrici scolastiche	Pag.	5
Lavoratrici degli uffici	Pag.	6
Casi di assoluta astensione dal lavoro	Pag.	6
Revisione	Pag.	6

ALLEGATO UNO/1 **FAC SIMILE LETTERA ALLE LAVORATRICI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO**

ALLEGATO UNO/2 **FAC SIMILE LETTERA DI SGRAVIO ALLA LAVORATRICE GESTANTE**

LA NORMATIVA

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che si è via via notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa rappresentata dal Decreto Legislativo 81 del 2008.

Le principali norme di riferimento sono:

Legge 1204/71: rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità e ad essa si affianca il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 1026/76). La legge prevede il divieto, per i datori di lavoro, di adibire le donne ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati, nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;

Legge 903/77: in cui all'art. 5 si vieta tassativamente il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per le lavoratrici del settore manifatturiero industriale ed artigiano;

D.Lgs. 81/08: in base ad esso il datore di lavoro è obbligato ad istituire un sistema di prevenzione e protezione continuo attraverso una codificata serie di misure. Queste prevedono la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori da effettuarsi tenendo conto di coloro che presentano particolari suscettibilità. In siffatto modo la gravidanza è da considerarsi una condizione nella quale determinati rischi lavorativi risultano maggiorati. Inoltre il datore di lavoro attraverso la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente (se designato) dispone i controlli medici per valutare la risposta individuale a determinati fattori di rischio. Il titolo II stabilisce inoltre che alle donne incinte e alle madri che allattano il datore di lavoro garantisca la possibilità di riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate;

D.Lgs. 645/96: recepisce la direttiva Europea riguardante la protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento. In apposita lista si individuano altri rischi cui è vietato esporre le donne nel periodo della maternità. Istituisce inoltre il diritto a permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione;

D.Lgs. 151/2001: stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro. Tutto ciò nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione UE ed individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

La scienza è concorde nel ritenere che possano essere nocivi per la madre ed il nascituro, con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza, i seguenti agenti per relativa manipolazione diretta ovvero per esposizione in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio:

- **AGENTI FISICI** (p.es: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi, etc.)

  In particolare le donne, durante la gravidanza, non possono essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert (unità di misura degli effetti delle radiazioni su un organismo) durante il periodo della gravidanza.

  L'uso di videoterminali non comporta rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro.

- **AGENTI CHIMICI** (p.es: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, mercurio e derivati)

- **AGENTI BIOLOGICI** (p.es: virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione etc.)

- **PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO** (trasporto e sollevamento di pesi, rumore impulsivo o superiore ad 80 dBA, sollecitazioni termiche etc.).

E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione; dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 15 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Sulla base di quanto esposto il datore di lavoro, quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre ad eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che nessun fattore possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Devono inoltre essere determinati la natura e la durata dell'esposizione. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno. Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera. Infine deve essere rimosso il rischio potenziale includendo anche eventuali adeguamenti dell'organizzazione di lavoro.

La finalità della valutazione specifica contenuta in questo allegato è quella di effettuare la valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento secondo le indicazioni previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 151 26/03/2001.

Esso viene elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente (se designato) che provvedono a sottoscrivere gli allegati tecnici contenenti le voci riferite ai fattori di rischio previsti dagli allegati A,B e C del D.Lgs. 151/2001e dai DPR n.1026 del 25/11/76 e D.Lgs. n.645 del 25/11/96 e sottoposta al Datore di Lavoro che provvede a sottoscriverla ed a comunicarla alla lavoratrice.

L'allegato contiene la descrizione dell'attività svolta, in relazione agli specifici rischi fisici, chimici, biologici e di altra natura cui la lavoratrice è esposta, descritti in modo sintetico e puntuale con riferimento alla trattazione più ampia svolta all'interno del corpo principale del Documento di Valutazione dei Rischi. Nella fattispecie essa include: la descrizione della mansione e della attività lavorativa svolta con la specificazione delle attrezzature e delle eventuali sostanze adoperate.

Si indica poi l'esito della valutazione dei rischi a seconda che questa abbia evidenziato o meno l'esistenza oggettiva di condizioni per le quali il datore di lavoro è tenuto ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione ed in caso affermativo si affianca l'indicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione da attuare.

Poiché la valutazione del rischio lavorativo deve essere effettuata specificatamente e di volta in volta per la condizione di gravidanza in relazione ad una serie di fattori prestabiliti, l'esperienza maturata dall'Istituto INAIL ci ha indotto a sperimentare uno strumento analitico di valutazione del rischio in cui è fondamentale, oltre all'esperienza e la buona pratica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, anche la collaborazione della lavoratrice in relazione alla percezione soggettiva dei rischi.

Dal punto di vista sanitario tale strumento analitico consente al Servizio di Prevenzione e Protezione di individuare eventuali mansioni a rischio e conseguentemente permette al Medico Competente di adottare un protocollo di sorveglianza sanitaria mirato sulla singola lavoratrice.

L'allegato, come concepito, è modulare ed implementabile a seconda dei rischi riscontrati e delle misure di prevenzione poste in atto. Esso contiene tutte le informazioni necessarie per una visione della attività lavorativa svolta ai fini dell'individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare. Rappresenta infine un utile ausilio ai fini del monitoraggio dei rischi con conseguente aggiornamento del Documento di valutazione degli stessi.

IL PRINCIPIO DELL'"ATTEGGIAMENTO PREVENTIVO"

Tutta la materia oggetto della presente valutazione deve essere affrontata con il c.d. "atteggiamento preventivo" cioè, dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, deve disporre quanto in suo potere per eliminare o ridurre al minimo i rischi evidenziati da questo documento.

CRITERI APPLICATI E METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri adottati per la valutazione dei rischi cui sono soggette le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono gli stessi previsti per la valutazione generale dei rischi, nella piena consapevolezza del fatto che i soggetti coinvolti presentano uno stato particolare.

Questo comporta il richiamo in toto dei criteri illustrati nel documento principale di cui la presente valutazione specifica costituisce allegato.

Dovendoci tuttavia limitare a quei rischi che si presentano come peculiari rispetto allo stato della lavoratrice gestante, l'esperienza maturata, l'analisi comparata eseguita con documenti di valutazione dei rischi di altri soggetti affini, i riferimenti tratti dalle "*linee guida per la valutazione dei rischi*" dell'I.S.P.E.S.L., coordinate con l'osservazione della realtà ci ha indotti a ritenere che i seguenti possono validamente essere considerati quali tipici fattori di rischio per la lavoratrice di un istituto scolastico che sia gestante, puerpera o in periodo di allattamento :

Fattori di rischio riconducibili ad aspetti organizzativi e gestionali
Scarsa conoscenza di compiti, funzioni e responsabilità
Inadeguata organizzazione del lavoro
Assenza di analisi, pianificazione e controllo
Inadeguata informazione e formazione
Mancato uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
Inadeguatezza del piano di emergenza e primo soccorso

Fattori di rischio riconducibili ad aspetti legati alla salute ed alla sicurezza di lavoratori e studenti
Rumore e fastidio acustico
Carico di lavoro fisico (movimentazione manuale dei carichi)
Arredi non ergonomici
Attrezzature inadatte

Fattori di rischio riconducibili ad aspetti legati ad attività svolte in ambienti specifici
Aule normali non adatte
Laboratori ed aule particolari in genere non adatti
Aule ad alta affluenza di persone (auditorium) non adatte
Uffici inadeguati
Barriere architettoniche non superabili

Alla luce dell'analisi effettuata e dei criteri di valutazione dei rischi enunciati nei paragrafi precedenti, per l'Istituto di Istruzione si è ritenuto di dover procedere alla valutazione puntuale (cioè relativizzata rispetto alla lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento, al luogo di lavoro ed al tipo di attività) dei seguenti rischi che per comodità di trattazione sono divisi in gruppi:

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA
Rischio derivante da lavoro in quota
Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi
Rischio da movimenti ripetitivi
Rischio da posture incongrue (ginocchia, colonna)
Rischio da postura eretta continua
Rischio ematomi e ferite per urto contro ostacoli
Rischio da inciampo, scivolamento e caduta

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE
Rischio da lavoro in spazi confinati
Rischio derivante dal rumore
Rischio derivante da vibrazioni (mano/braccio)
Rischio derivante da vibrazioni (corpo intero)
Rischio da esposizione a radiazioni non ionizzanti
Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti
Rischio da esposizione a campi elettromagnetici
Rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Rischio da agente chimico (sostanze irritanti, fumo)
Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni / mutageni
Rischio da esposizione a polveri
Rischio da agente biologico
Rischio da inadeguatezza microclimatica
Rischio da inosservanza dei fattori di ergonomia
Rischio da lavoro notturno
Rischio da lavoro in solitudine

MISURE GENERALI A TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA, PUERPERA O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

INDICAZIONI AL DATORE DI LAVORO

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto all'istituto scolastico di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi.
Se necessario, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione, conservando tuttavia la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria.
Il DPR 25.11.1976, n. 1026 che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204, indica i lavori pericolosi faticosi e insalubri.
Nel caso la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ha diritto ad essere assente dal lavoro e a percepire, per tutto il periodo indicato, il trattamento economico spettante l'astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88).
La RICHIESTA DI ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO deve essere avanzata presentando istanza al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, corredata da certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.

INDICAZIONI ALLA LAVORATRICE

Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro (al 7° mese di gravidanza) le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. (Art. 21 comma 1 D.Lgs 151/2001).
Le lavoratrici in gravidanza, per usufruire della tutela prevista dalle normative in materia, devono informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, mediante apposita certificazione medica attestante tale stato. (Artt. 6 comma 1 e 8 comma 2 D.Lgs 151/2001). Il Dirigente Scolastico, nel momento in cui il rapporto di lavoro si perfeziona, informa mediante comunicazione ufficiale di cui rimane prova agli atti, tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione, circa l'obbligo di comunicare per iscritto al Capo d'Istituto, anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.
Tale comunicazione avviene con il modulo di cui all'Allegato UNO/1.
Al momento della presentazione di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico comunica alla lavoratrice le limitazioni al mansionario utilizzando il modulo di cui all'Allegato UNO/2.

MISURE SPECIFICHE TESE ALLA ELIMINAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI

In questo paragrafo si illustrano le modalità di contrasto dei rischi come individuati dalla valutazione dei punti precedenti.
Essi devono essere fronteggiati al fine della loro eliminazione o riduzione nel modo seguente:

DOCENTI

Rischio biologico
E' vietato alla docente in stato di gravidanza, ogni operazione di assistenza igienica dei bambini della scuola dell'infanzia, dei primi anni della scuola primaria nonché degli alunni diversamente abili.
Per tutte le lavoratrici dell'Istituto viene adottata la misura preventiva organizzativa della produzione in segreteria di idonea documentazione che comprovi l'effettiva protezione/immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
E' inoltre vietato ogni contatto con agenti biologici in laboratorio.

Rischio chimico
La docente in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.
E' inoltre vietato ogni contatto con agenti chimici pericolosi in laboratorio.

Movimentazione manuale dei carichi
Per le docenti questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento e spostamento di bambini della scuola dell'infanzia e di quelli delle prime classi della scuola primaria nonché degli alunni diversamente abili.
In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Rumore, affaticamento vocale e stress
La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per la docente. La vivacità degli allievi, le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress.
Incidono in modo determinante anche la rigidità dell'organizzazione del lavoro, lo scarso riconoscimento sociale ed economico, la difficoltà a utilizzare integralmente la professionalità acquisita. Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo ai rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.
Le lavoratrici che si trovino in queste condizioni devono aumentare la frequenza e la durata delle pause dal lavoro.

COLLABORATRICI SCOLASTICHE

Rischio biologico
E' vietato alla collaboratrice scolastica in stato di gravidanza, ogni operazione di pulizia dei bambini della scuola dell'infanzia, dei primi anni della scuola primaria nonché degli alunni diversamente abili.
Per tutte le lavoratrici dell'Istituto viene adottata la misura preventiva organizzativa della produzione in segreteria di idonea documentazione che comprovi l'effettiva protezione / immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Rischio chimico
La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Rischi derivanti da cattiva postura
E' vietato alla lavoratrice ogni lavoro che comporti una stazione eretta per un lungo periodo di tempo (vigilanza alunni) o che obblighi ad una postura particolarmente affaticante. E' altresì vietato l'utilizzo di macchinari scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni (lucidatrici industriali).

Movimentazione manuale dei carichi e lavori faticosi di pulizia
Questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento e spostamento di bambini della scuola dell'infanzia e di quelli delle prime classi della scuola primaria. In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è totalmente preclusa la possibilità di effettuare questi sforzi fisici.
Per le collaboratrici scolastiche il principale pericolo è riferito ai lavori faticosi di pulizia che verranno riservati ad altro personale, lasciando alle interessate le operazioni più leggere (spolvero e scopatura) o di natura non manuale (vigilanza e custodia dei bambini).
Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.
Nel corso del turno di lavoro giornaliero la lavoratrice è provato che esegue vari movimenti di sollevamento dei bambini il cui peso varia mediamente fra 8 e 17 kg o di altri oggetti necessari per svolgere le pulizie. Grande è quindi il rischio di lombalgie acute e di ernie discali; notevole è anche la presenza di disturbi cronici della colonna dorsolombare. Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.

Esposizione a prodotti chimici per la pulizia

I prodotti per la pulizia impiegati non contengono le sostanze di cui agli allegati I e II del D.Lgs 645/1996 come si evidenzia dalle schede di sicurezza che vengono periodicamente aggiornate e controllate. Dall'ultimo aggiornamento risulta che tra i prodotti per la pulizia utilizzati non vi è alcun prodotto classificato come "cancerogeno", "mutageno" o che possa procurare effetti irreversibili.
E' sempre vietato l'uso di prodotti chimici per la pulizia pericolosi, etichettati come tossici o nocivi, è altresì vietata la miscelatura di prodotti diversi.

Spostamenti in auto o a piedi

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

LAVORATRICI DEGLI UFFICI

Rischi derivanti da cattiva postura

All'interno dell'Istituto le lavoratrice spesso utilizzano il videoterminale per oltre di 20 ore settimanali.
Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi si è tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 172 ss del D.Lgs 81/2008.
Per la lavoratrice gestante esposta al rischio videoterminale è consentita la massima flessibilità e mobilità dalla propria postazione in modo tale da ridurre al minimo il tempo di utilizzo del computer.

Rischio chimico

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le assistenti amministrative questo pericolo è correlato alla movimentazione di faldoni, fascicoli, scatoloni etc.
In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Spostamenti in auto o a piedi

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

CASI DI ASSOLUTA ASTENSIONE DAL LAVORO

In aggiunta a quanto già indicato ai paragrafi precedenti, **si valuta indispensabile l'astensione dal lavoro** per la gestante, la puerpera o la madre in allattamento che si trovi in queste condizioni :

1	DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA	IMPOSSIBILITATA DALL'ESSERE ESONERATA DAI COMPITI DI SOLLEVAMENTO/SPOSTAMENTO MANUALE DEI BAMBINI PIU' PICCOLI E DA QUELLI DI ASSISTENZA CHE POSSANO COMPORTARE IL POTENZIALE CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI O L'ESPOSIZIONE AD URTI.
2	DOCENTE DI SOSTEGNO	IMPOSSIBILITATA DALL'ESSERE ESONERATA DAI COMPITI DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE POSSANO COMPORTARE IL POTENZIALE CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI O L'ESPOSIZIONE AD URTI O PERCOSSE CHE POSSANO DERIVARE DA DISABILITA' PSICHICA
3	COLLABORATRICE SCOLASTICA	IMPOSSIBILITATA DALL'ESSERE ESONERATA DAI COMPITI DI SOLLEVAMENTO/SPOSTAMENTO DI BAMBINI FINO A 5 ANNI O COMUNQUE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON PROBLEMI MOTORI ANCHE TEMPORANEI O DA INCARICHI GRAVOSI O CHE COMPORTINO L'USO DI SCALE PORTATILI NONCHE' DAI COMPITI DI ASSISTENZA ALL'IGIENE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI

REVISIONE

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008 in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame.

Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.

In considerazione del fatto che, tendenzialmente, ad ogni nuovo anno scolastico mutano informazioni essenziali quali il numero di lavoratori (includendo nel computo anche gli allievi), e le persone stesse, l'Istituto esegue con cadenza annuale una revisione del documento in maniera da recepire queste nuove informazioni e da organizzare il piano di formazione ed informazione che si rende necessario.

ALLEGATO UNO/1

QUESTO DOCUMENTO, REDATTO SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO, DEVE ESSERE CONSEGNATO A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DI SESSO FEMMINILE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO ED IN OCCASIONE DI OGNI NUOVA ASSUNZIONE

A tutto il personale Docente e ATA di sesso femminile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO Il Decreto Legislativo 645 del 25 Novembre 1996;
- VISTA La Legge 53 dell'8 Marzo 2000;
- VISTO Il Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2001;
- VISTO Il Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto di Istruzione

I N F O R M A

del fatto che il Documento di Valutazione dei Rischi di questa istituzione scolastica prevede, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, misure di sicurezza specifiche.
Si chiede conseguentemente a tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione, di comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.

Si informa inoltre chi non intenda avvalersi di tale diritto e non invii comunicazione formale del predetto stato di gravidanza, che tale comportamento solleverà di fatto l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità in merito.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO UNO/2

QUESTO DOCUMENTO, REDATTO SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO, DEVE ESSERE CONSEGNATO SENZA RITARDO ALLA DIPENDENTE CHE COMUNICHI FORMALMENTE ALLA DIRIGENZA DI ESSERE INCINTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA La Sua condizione di gestante;
- TENUTO CONTO della Sua richiesta del XX/XX/XXXX di riduzione delle mansioni; (se c'è stata)
- VISTO Il Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2000;
- VISTO L'Art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1076 del 25/11/1976;

D I S P O N E

L'esonero della S.V. da ogni genere di lavoro pesante ricompreso dal Suo mansionario quale il trasporto e il sollevamento di pesi, il carico o scarico di materiale nonché l'uso di scale ed impalcature. In caso di impedimento derivante dall'applicazione di quanto sopra durante lo svolgimento delle Sue mansioni, la S.V. è invitata a chiedere il supporto del/della collega di turno.

Le raccomanda di mantenere una posizione eretta durante il lavoro, di evitare l'assunzione di cibi crudi e ogni genere di contatto con animali.
E' comprovato che alcuni agenti biologici potenzialmente presenti nelle scuole ed in particolar modo in quelle dell'infanzia, quali il virus della rosolia ed il toxoplasma, possono essere nocivi per la madre e per il nascituro in particolare nei primi 3 mesi di gravidanza.
Risulta pertanto indispensabile la documentazione del Suo stato di immunizzazione a tali agenti, che Le chiediamo di voler consegnare in copia in segreteria al più presto.

In allegato si trasmette estratto del Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto.

Il Dirigente Scolastico

INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO

estratto del documento di valutazione dei rischi sulle lavoratrici gestanti

In conformità alle disposizioni di legge, con la presente si illustrano gli esiti della valutazione dei rischi incombenti sulle lavoratrici gestanti.
Nella circostanza in cui la lavoratrice rimanga incinta, la stessa dovrà comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico l'attestazione dello stato di gravidanza con idonea certificazione medica.

Come si deduce dalla valutazione del rischio di cui all'oggetto, le situazioni che rientrano tra quelle da esaminare qualora la lavoratrice rimanga incinta sono le seguenti :

DOCENTI

Rischio biologico
E' vietato alla docente in stato di gravidanza, ogni operazione di assistenza igienica dei bambini della scuola dell'infanzia, dei primi anni della scuola primaria nonché degli alunni diversamente abili.
Per tutte le lavoratrici dell'Istituto viene adottata la misura preventiva organizzativa della produzione in segreteria di idonea documentazione che comprovi l'effettiva protezione/immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. E' inoltre vietato ogni contatto con agenti biologici in laboratorio.

Rischio chimico
La docente in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.
E' inoltre vietato ogni contatto con agenti chimici pericolosi in laboratorio.

Movimentazione manuale dei carichi
Per le docenti questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento e spostamento di bambini della scuola dell'infanzia e di quelli delle prime classi della scuola primaria nonché degli alunni diversamente abili.
In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Rumore, affaticamento vocale e stress
La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per la docente. La vivacità degli allievi, le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress.
Incidono in modo determinante anche la rigidità dell'organizzazione del lavoro, lo scarso riconoscimento sociale ed economico, la difficoltà a utilizzare integralmente la professionalità acquisita.
Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo ai rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.
Le lavoratrici che si trovino in queste condizioni devono aumentare la frequenza e la durata delle pause dal lavoro.

COLLABORATRICI SCOLASTICHE

Rischio biologico
E' vietato alla collaboratrice scolastica in stato di gravidanza, ogni operazione di pulizia dei bambini della scuola dell'infanzia, dei primi anni della scuola primaria nonché degli alunni diversamente abili.
Per tutte le lavoratrici dell'Istituto viene adottata la misura preventiva organizzativa della produzione in segreteria di idonea documentazione che comprovi l'effettiva protezione / immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Rischio chimico
La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Rischi derivanti da cattiva postura
E' vietato alla lavoratrice ogni lavoro che comporti una stazione eretta per un lungo periodo di tempo (vigilanza alunni) o che obblighi ad una postura particolarmente affaticante. E' altresì vietato l'utilizzo di macchinari scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni (lucidatrici industriali).

Movimentazione manuale dei carichi e lavori faticosi di pulizia
Questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento e spostamento di bambini della scuola dell'infanzia e di quelli delle prime classi della scuola primaria. In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è totalmente preclusa la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Per le collaboratrici scolastiche il principale pericolo è riferito ai lavori faticosi di pulizia che verranno riservati ad altro personale, lasciando alle interessate le operazioni più leggere (spolvero e scopatura) o di natura non manuale (vigilanza e custodia dei bambini).
Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.
Nel corso del turno di lavoro giornaliero la lavoratrice è provato che esegue vari movimenti di sollevamento dei bambini il cui peso varia mediamente fra 8 e 17 kg o di altri oggetti necessari per svolgere le pulizie. Grande è quindi il rischio di lombalgie acute e di ernie discali; notevole è anche la presenza di disturbi cronici della colonna dorsolombare. Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.

Esposizione a prodotti chimici per la pulizia
I prodotti per la pulizia impiegati non contengono le sostanze di cui agli allegati I e II del D.Lgs 645/1996 come si evidenzia dalle schede di sicurezza che vengono periodicamente aggiornate e controllate.
Dall'ultimo aggiornamento risulta che tra i prodotti per la pulizia utilizzati non vi è alcun prodotto classificato come "cancerogeno", "mutageno" o che possa procurare effetti irreversibili.
E' sempre vietato l'uso di prodotti chimici per la pulizia pericolosi, etichettati come tossici o nocivi, è altresì vietata la miscelatura di prodotti diversi.

Spostamenti in auto o a piedi
La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

LAVORATRICI DEGLI UFFICI

Rischi derivanti da cattiva postura
All'interno dell'Istituto le lavoratrice spesso utilizzano il videoterminale per oltre di 20 ore settimanali. Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi si è tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 172 ss del D.Lgs 81/2008.
Per la lavoratrice gestante esposta al rischio videoterminale è consentita la massima flessibilità e mobilità dalla propria postazione in modo tale da ridurre al minimo il tempo di utilizzo del computer.

Rischio chimico
L'assistente amministrativa in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Movimentazione manuale dei carichi
Per le assistenti amministrative questo pericolo è correlato alla movimentazione di faldoni, fascicoli, scatoloni etc.
In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Spostamenti in auto o a piedi
L'assistente amministrativa in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

Tutti gli altri rischi generici a cui sono esposte le lavoratrici al pari di tutti gli altri lavoratori dell'Istituto, sono stati illustrati nelle sedi di formazione ed informazione già effettuata.